

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

6

2015



JOVENE EDITORE

PRESENTAZIONI
E INCONTRI DI STUDIO

Roma - 29 agosto 2008

Prof. Avv. Guido ALPA – Il Consiglio Nazionale Forense ha avviato una serie di interviste ai maestri del diritto per illustrare agli avvocati ed anche a coloro che intendono avviarsi all'esercizio della professione forense i grandi personaggi che hanno connotato la nostra storia non solo recente.

Si tratta di personaggi che assommano grandi virtù, non solo la grande dirittura morale, non solo la grande competenza, ma hanno lasciato il segno sia nella storia delle istituzioni, sia nella storia politica, sia soprattutto nella storia del diritto e dell'avvocatura.

Tra questi personaggi abbiamo individuato uno dei più grandi maestri che nel secolo scorso ed in questo noi abbiamo potuto annoverare, e cioè il professor Giuliano Vassalli, non solo grande docente e scienziato, ma anche grande avvocato.

Su *Wikipedia*, che è l'enciclopedia telematica nella quale si trovano le informazioni essenziali sui fatti notevoli e sulle persone notevoli, abbiamo individuato – non lo starò a leggere – il suo *curriculum*: ricordo soltanto che il professor Giuliano Vassalli è nato a Perugia il 25 aprile del 1915, che è stato professore in diverse università ed in particolare da molti anni all'Università di Roma «La Sapienza», dove ha concluso il suo insegnamento universitario ed attualmente è professore emerito di diritto penale.

È socio nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze morali ed ha ricevuto la laurea *honoris causa* in particolare dall'Università di Bologna nel 2002.

Dal punto di vista scientifico il professor Vassalli, che è maestro del diritto penale e della procedura penale, ha scritto numerose monografie, ha coordinato un dizionario di diritto e procedura penale ed anche di recente ha pubblicato sue annotazioni sui problemi centrali dell'organizzazione della società e della nostra civiltà, ed in particolare vorrei ricordare quella del 2001 sulla «Punizione dei delitti di Stato» nella Germania post nazista e nella Germania post comunista.

Vorrei ricordare anche l'alto profilo morale del professor Vassalli, il suo contributo alla creazione delle nuove istituzioni dopo la caduta del fascismo; vorrei ricordare non soltanto che il professor Vassalli è per tutti noi segno di un personaggio che ha assommato in se le grandi virtù del giurista, ma è anche uno dei padri fondatori della Repubblica.

Dico questo con un filo di emozione perché anche *Wikipedia* ricorda quale è stato il suo ruolo durante la resistenza ed il suo ruolo nella ricostruzione dell'Italia unita.

Giuliano Vassalli è stato deputato del Partito socialista per più legislature, è stato ministro di grazia e giustizia in 3 governi; determinante è stato il suo contributo alla stesura del codice di procedura penale nel 1989; in più è presidente emerito della Corte costituzionale.

Credo che questo suo *cursus honorum* di per sé sia indicativo della eccellenza del personaggio che oggi noi intervistiamo ed anche la ragione per la quale lo intervisto con la voce velata dall'emozione.

Lo ringrazio di cuore di averci ricevuto nel suo studio, ed insieme con me l'avvocato Marco Stefanelli (consigliere del Consiglio Nazionale Forense che coordina il gruppo di lavoro sulla riforma del codice penale e del codice di procedura penale, avvocato in Trento ed espressione della corte d'appello di Trento) porrà alcune domande, alle quali il professor Vassalli poi risponderà nei contenuti che crederà, eventualmente anche integrando, modificando i progetti di linea di discorso che gli volevamo proporre.

Prof. Giuliano VASSALLI – Io non sto a formulare ringraziamenti perché agli auditori o ai visitatori di Internet credo che interesseranno fino ad un certo punto, però trovo che il quadro tracciato dal presidente Guido Alpa è molto superiore a quelli che possono essere i miei meriti e soprattutto a quello che posso rendere adesso in così tarda età; comunque vi sono molto grato per l'affettuosità e ricambio al professor Alpa la mia ammirazione lontana nel tempo, nonostante la sua giovane età, per lo svolgimento così intenso e così preciso, così puntuale non solo di professore universitario e di avvocato e di come tutti sanno presidente del Consiglio Nazionale Forense, ma anche per i puntuali commenti e riferimenti alle leggi del paese: man mano che convulsamente escono Egli ha già pronto il commento, la risposta, l'aiuto agli interpreti, battendo qualsiasi *record* che abbia mai conosciuto.

Detto questo, ringrazio anche molto l'avvocato Marco Stefanelli per la sua presenza e sono a disposizione, per quel poco che potrò, per rispondere alle vostre domande.

Avv. Marco STEFANELLI – Nel lungo percorso di transizione dal Codice di procedura penale Rocco del 1930 al codice del 1988 e successive modifiche si è discusso ripetutamente del passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio. Potrebbe chiarirci meglio il significato moderno del rito inquisitorio e del rito accusatorio?

Prof. Giuliano VASSALLI – Dice bene, Avvocato Stefanelli, il significato moderno, perché indubbiamente i termini sono antichi, sia l'accusatorio che l'inquisitorio, ed ognuno di questi due sistemi che si contrappongono nel campo del processo penale è ricco di aspetti.

Essenzialmente di inquisitorio, durante il codice Rocco, apertamente non si parlava, ma ne parlò ripetutamente la dottrina e con grande taglio – ricordo i libri di Achille Battaglia e di altri; di accusatorio, invece, si è sempre parlato, tanto è vero che addirittura nella premessa del codice del 1988, o meglio nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987 è scritto che il nuovo codice dovrà dare attuazione ai principi della Costituzione, alla luce dei caratteri del sistema accusatorio.

Ora, come dicevo, questi caratteri sono multipli sia per l'inquisitorio che per l'accusatorio.

Nell'inquisitorio si parte dal concetto che non vi sia nessun bisogno che il giudice riceva spinte dal di fuori di denunce od altro, perché proceda, spesso in certi schemi antichi anche accumulando addirittura le funzioni di accusatore e di giudice, perché proceda ad acquisire le prove di un reato che sia venuto, comunque, alla luce e le raccolga nel segreto più assoluto, nel segreto interno più assoluto, senza la partecipazione delle parti, in modo particolare senza la partecipazione dell'imputato e della sua difesa e decida poi, secondo o sistemi medievali delle prove legali od anche secondo il pieno libero convincimento che egli abbia raggiunto circa la colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato.

Naturalmente ha tante altre caratteristiche che non sempre ci sono state: per esempio durante il sistema inquisitorio non ci sono limiti alla carcerazione preventiva dell'imputato.

Nel sistema accusatorio su questo punto della libertà personale le posizioni sono diverse, nel senso che il sistema accusatorio non è che escluda di per sé la restrizione della libertà personale dell'imputato in determinati casi, ma ne fa l'uso più parco e breve possibile.

In questo senso questo profilo si è mantenuto attraverso la storia del codice del 1988 e dei suoi precedenti.

Debbo dire subito, però, pronto a rispondere ad ulteriori domande, che noi abbiamo fruito in Italia, o tentato di usufruire, sia del principio inquisitorio, sia del principio accusatorio dal 1988 in poi, ma essendoci parlato, per il codice Rocco del 1930, di sistema misto.

Bisogna chiarirsi su questo sistema misto: si dava peso alla divisione radicale tra la fase istruttoria e la fase del giudizio, era misto solo in questo senso, non era che ci fosse una mistura di questi istituti, c'era il fatto che tutti quelli che potevano essere i difetti, i pericoli dell'istruttoria scritta e segreta ed ispirata certamente al modello inquisitorio, sia pure con gli adattamenti dei tempi, venivano poi affidati al dipartimento che avrebbe portato eventuale riparo o eventuale conferma. Allora si diceva: è inquisitorio nella fase istruttoria ed accusatorio nel dibattimento.

C'era, però, ben poco di accusatorio anche nel dibattimento, perché mentre l'accusatorio presuppone un grande rigore nella prova e soprattutto vuole il contraddittorio nella formazione della prova per il processo, questo sotto il codice Rocco non avveniva, perché – nonostante alcune remore poste qualche volta con sue affermazioni dalla Corte di Cassazione – il principio consolidato era che si poteva giudicare anche sulla base delle prove raccolte nella sola istruttoria e che non vi era alcuna conferma di esse nel dibattimento.

Aggiungo a questo punto che io – che ho l'età che ho – ho vissuto sotto il sistema inquisitorio di quel tipo, inquisitorio misto, per breve tempo della mia attività professionale universitaria, perché 15 anni dopo il codice Rocco entrò in vigore, ed era già stata preceduta nel 1944 da alcuni sintomi legislativi molto notevoli, la legge che si potrebbe chiamare De Pietro, il quale era il ministro guardasigilli dell'epoca, del '55, che era un grande avvocato della sua zona, in Lecce, senatore, prima liberale poi passato alla Democrazia Cristiana, divenne ministro della giustizia e sotto il suo ministero, pure

avendo egli fama di molto conservatore, si avviò – viceversa – una riforma che cominciò ad abbattere le barricate create dal codice Rocco.

Questa riforma del 1955 – la legge 517 del 18 giugno 1955 – si disse – e credo che ci sia gran parte di vero, che era stata non solo ispirata, ma scritta da Giovanni Leone, perché effettivamente De Pietro non era uno scienziato, era un valorosissimo avvocato ed uomo politico, ed infatti è la riforma dove si vedono le unghie proprio di un grande ed eminente processualista che vi ha messo mano.

Questa è la mia vita professionale ed universitaria che si è svolta sotto questo rito, che è un rito che è stato chiamato – adesso cercherò di spiegarne rapidamente i termini – «del garantismo inquisitorio».

È una battuta dovuta – credo – al Professor Ennio Amodio, certamente era usata in senso un po' sarcastico, come a dire: «questi che non vogliono l'accusatorio vogliono mantenere un garantismo inquisitorio, mentre le garanzie si conciliano con l'inquisitorio fino ad un certo punto», ma è una frase che coglie pienamente nel vero.

Cioè, che cosa era successo nel '55 e nei suoi prodromi del '44 e degli anni precedenti, anche dell'anno '48, che fu molto importante? Era avvenuto che tutta l'intelaiatura dell'istruttoria era stata mantenuta come nel codice Rocco, ma vi si erano insinuate una serie di garanzie che sotto il codice Rocco non esistevano.

Basta pensare alla comunicazione giudiziaria che con questo nome venne dopo, prima si chiamava avviso di perseguimento alle parti interessate; ma soprattutto la presenza dei difensori delle parti agli esperimenti giudiziari, all'assunzione di perizie, alle perquisizioni (poi la giurisprudenza l'ha estese anche alle ispezioni personali); l'avviso da darsi del deposito di questi atti a cui i difensori avevano solo la facoltà di intervenire ma, sia nel caso che avessero esercitato questa facoltà, sia nel caso che non l'avessero esercitata, questi atti, che erano di per sé diventati ostensibili nel loro svolgimento alle parti, venivano depositati e l'avvocato difensore, o anche se vi era già costituita la parte civile, aveva diritto di prenderne visione ed anche di estrarne copia.

Poi anche nella legge del '55 vi furono tante cose minori: vi fu l'obbligo di notificare l'avviso di impugnazione all'imputato quando fosse stato prosciolto o condannato a pena minore, vi fosse appello

del pubblico ministero, il 199 *bis* che prima non esisteva, poi c'è il 277 *bis* che ammise la libertà provvisoria anche durante la fase istruttoria. Insomma vi furono varie modifiche molto significative.

Dopo, però, perché si può veramente parlare di una fase storica del garantismo inquisitorio? Perché dopo queste vaste riforme del '55 – me ne sono dimenticata certamente qualcuna – avvenne una riforma che per l'Italia, per l'avvocatura italiana fu quasi in un certo senso sconvolgente, mentre in altri paesi era conosciuta da decenni, cioè la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato.

Questa intervenne soltanto nel 1971, 16 anni dopo la legge del '55 ed avvenne a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che nel frattempo, dal '56, aveva cominciato a funzionare e che aveva, sia pure nei limiti consentiti dalla sua giurisprudenza che deve essere invocata, nel giudizio di legittimità costituzionale, da altri giudici, sia pure in questi limiti aveva cominciato a gettare nel profondo lo sguardo al codice di procedura penale vigente, anche se già con il rito del garantismo inquisitorio.

In modo particolare due furono le grandi svolte del '71 operate dalla Corte costituzionale, seguite poi dalla riforma legislativa: una, questa della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato ed anche delle parti civili, se costituite, quindi proprio una apertura verso un certo contraddittorio, sia pure con il divieto assoluto di fare segni, movimenti del viso, etc., di intervenire, ma con un diritto a produrre delle richieste o fare addirittura delle riserve durante l'interrogatorio.

In secondo luogo, nel 1971 ci fu una sentenza della Corte costituzionale in cui in due righe veniva risolto questo problema: l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione diceva: «ci dovevano essere dei termini massimi per la carcerazione preventiva», però tutta la legislazione da quando questi limiti erano stati ripristinati nel '44 – quando accennavo alle immediate riforme dopo la liberazione di Roma – da quel momento i limiti della carcerazione preventiva furono stabiliti per legge, però nel '44 con una dizione molto sommaria e poi successivamente, limitatamente alla fase istruttoria.

Mi pare un tribunale delle Marche denunciò che ci dovevano essere termini massimi di carcerazione preventiva anche per la fase del giudizio – forse Caparozza, che ricordo che è stato l'estensore della sentenza – il quale disse: «è pacifico, la Costituzione non pone

assolutamente nessun limite, non pone assolutamente alcun vincolo, regolerà poi il legislatore il *quantum* ed il come, ma senz'altro il divieto di carcerazione preventivo oltre un certo limite di durata vale anche per la fase del giudizio», quindi due riforme molto importanti.

Poi ve ne furono altre nel corso degli anni. Nel '74 ci fu una riforma generale sia del codice penale su alcuni suoi istituti proprio vitali, tipo la recidiva, la sospensione condizionale ed altro, ed il concorso di reati; poi in questo stesso decreto legge (è una eccezione nel nostro sistema) furono riformati sia il codice penale che il codice di procedura penale e fu introdotta una regolamentazione molto precisa della durata della carcerazione preventiva, con l'introduzione anche di una durata limitata per fasi, scaglionata per fasi, per gravità del reato, etc.

Per finire su queste, e tralasciando altre aggiunte che potrei fare in materia, la massima parte del codice Rocco, come anni, ha avuto vigore presso di noi in un sistema che non era l'originario Codice Rocco, in un sistema molto più largo e molto più garantito.

Nel frattempo procedevano in parallelo i lavori per la riforma, e naturalmente si influenzavano un po'; i dibattiti parlamentari per la riforma del codice di procedura penale che abbiamo avuto nell'88 (molte volte si dà colpa al ministro o al buon Pisapia che presiedeva la commissione, etc.), sono preceduti da 6 leggi di delegazione, o meglio da 6 legislature sfociate in due leggi di delegazione, 6 legislature alcune delle quali si occuparono della riforma del codice di procedura penale soltanto in uno dei rami del Parlamento, perché non si faceva in tempo per l'altro, ma – insomma – ci sono stati 6 vagli del Parlamento per arrivare a questo, forse si riuscì ad arrivare troppo tardi, ma non mai troppo presto.

Avv. STEFENELLI – Si è parlato ripetutamente dell'esigenza di realizzare un giusto processo: vorrebbe chiarirci il collegamento tra il binomio inquisitorio/accusatorio ed il giusto processo?

Prof. VASSALLI – Si può fare un collegamento. Io direi, per parlare un po' grossolanamente e banalmente, che il processo accusatorio è quello che maggiormente si avvicina al giusto processo.

Il giusto processo è una terminologia molto vaga, nasce molto lontano, si sono trovate delle ordinanze di Edoardo III di Inghilterra, e dei significati assunti nei vari Paesi d'Europa in modo diverso anche

per la sua estensione, nel senso che in alcuni Paesi il criterio del giusto processo si estende anche al merito, anche al diritto penale sostanziale, etc., ma in linea di massima il giusto processo, questa frase si trova fin dalle prime sentenze della Corte costituzionale.

Bisognerà fare un lavoro da certosino, ma si troverà in molte sentenze questo termine, cioè dal '56 in poi lo si legava a principi, come la contrapposizione tra l'obbligatorietà dell'azione penale per il pubblico ministero che in un certo senso lo garantiva e lo copriva ed il diritto di difesa più pieno per la parte privata.

Poi si faceva riferimento anche ad altre norme costituzionali variamente invocate, ma direi che la tendenza, il succo del giusto processo, si può concentrare nella parità delle parti, la stessa parità di diritti.

È una cosa molto interessante rilevare che la Corte costituzionale negli ultimissimi anni ha contribuito a consolidare il concetto espresso nella riforma dell'art. 111 della Costituzione, perché – come è ben noto – alla fine del 1999, per tutte le diatribe e le lotte intorno alla prova, al suo concetto, alla sua estensione nel processo penale, contro la stessa Corte costituzionale dovette intervenire il legislatore costituzionale, il quale – scioccato dalla famosa sentenza 361 del '98 della Corte – sempre in materia di prova nel processo penale e cioè di facoltà di lettura nei dibattimenti e di utilizzazione delle prove, aveva assunto una posizione fortemente critica nei confronti di una legge ordinaria del 1997 che – viceversa – aveva esteso questi divieti e queste incompatibilità: allora il legislatore costituzionale proclamò il principio della parità delle parti, in ogni stato e grado del procedimento.

Quando venne la legge, perché fu legge, chiamata «Pecorella» dal nome del nostro insigne collega, cioè della non appellabilità delle sentenze di proscioglimento, la Corte annullò questa nuova legge, proprio invocando il principio della parità delle parti, qualunque trattamento: avete l'impugnazione? La devono avere anche gli altri; non l'avete? Non la devono avere neanche gli altri.

Una cosa molto elementare, ma per ora è questo, c'è scritto parità delle parti in ogni fase e grado del procedimento e si deve interpretare così.

Questo per dire dell'importanza che effettivamente l'idea della parità delle parti costituisce nel quadro della interpretazione del contenuto del giusto processo.

Avv. STEFENELLI – Vorrei passare adesso alla sua esperienza professionale; come avvocato, nella sua lunga esperienza di avvocato penalista, Lei si è cimentato sostanzialmente solo con il codice di procedura penale Rocco del 1930, perché lei si è ritirato dalla professione nel 1988.

Prof. VASSALLI – Effettivamente io non avendo nessuna esperienza del Codice del 1988, perché già avevo fatto la richiesta di pieno tempo universitario nel 1981, quando sembrava che diventasse obbligatorio, io mi affrettai e così rimasi escluso, mi autoesclusi dalla professione nella quale non chiesi di riscrivermi, quindi la mia professione è stata esercitata dal '44 all'81, quindi per 37 anni, però in questi 37 anni ne ho viste, pur non avendo conosciuto il codice del 1988, come esercizio professionale, avendolo conosciuto solo come ministro o come giudice costituzionale, o come professore.

Questa esperienza fu prima di tutto quella del codice Rocco allo stato puro, il codice del 1930, breve perché, come ho detto, fu modificato già radicalmente su alcuni punti nel '44 e nel '48, ma più radicalmente ancora nel 1955; breve ma molto significativa. Poteva avere dei lati buoni, ma – pensate – una delle prime conoscenze che feci fu con la porta dell'inferno, con una scritta sopra, artt. 210 e 535, li ricordo come un incubo: «Non è ammessa l'impugnazione del latitante, il latitante o l'evaso – sappiano o non sappiano – non hanno diritto di impugnazione», 210 in generale, il 535 lo ribadiva per i ricorsi per Cassazione, specificando. Questa inammissibilità dell'impugnazione era una cosa terribile qualche volta; pensate che si sono svolti anche i processi di collaborazionismo e i processi per cui perdurava la pena di morte con questa inammissibilità.

Io mi trovai una volta per una imputata che era latitante, era una ragazza veneta che aveva partecipato evidentemente a brutte cose, ma il problema era questo: c'era la possibilità di scegliere la via di un ergastolo o la vita eventualmente libera, come poi fu, ed io feci una cosa che forse gli avvocati non debbono fare, ma ero tormentato perché il ricorso sarebbe stato ammesso se fino alla notte prima dell'udienza della Cassazione si aveva notizia dalla polizia che si era presentata.

Potete immaginare i parenti, ed allora io feci una cosa, presi coraggio, andai a bussare alla porta del Consigliere di Cassazione, rela-

tore, un po' trepidante, ma gli accennai: «Io sono il difensore della tal dei tali, dobbiamo discutere il ricorso tra pochi giorni, non so proprio che cosa fare, le confesso la mia ...», era solo relatore, la Corte era composta ancora di 7 membri, quindi il rischio era limitato ed anche il vantaggio poteva essere ben limitato.

Lui mi fece un accenno, direi quasi un accenno gestuale, facendomi capire che era per l'accoglimento del ricorso; io feci costituire l'imputata e così andò, il ricorso fu accolto, naturalmente con una pena.

Questo per dire che qualche volta – questo era un rapporto molto strano, molto singolare – questi processi segreti con tutti questi divieti giovano a creare – non sempre, sembra quasi una bestemmia un rapporto, un respiro tra difesa e giudice, come penso debba essere esistito durante il Medio Evo, perché anche lì si viveva, c'erano le streghe, c'erano gli impiccati, c'erano i torturati, ma ci sarà stato un minimo di vita sociale, ed io penso che anche nel Medio Evo qualche povero avvocato abbia cercato di avvicinare qualche giudice prima dell'udienza per avere chiarezza circa quello che avrebbe dovuto essere il suo stesso contegno, nella specie il contegno era consiliare, incoraggiare alla costituzione in carcere o meno.

Ora, dico, queste norme furono abrogate già nel '48, prima nel '48 era entrato in vigore il divieto della pena di morte con la Costituzione del 1 gennaio, infatti nel Gennaio questa disposizione fu soppressa per coloro che erano stati condannati a morte, poi a dicembre del '48 fu soppresso del tutto, sia il 210 che il 535, ma io li ricordo ancora come un incubo questi due numeri, sono numeri che non hanno più vigore dal '48, ma mi sono rimasti impressi come un incubo, perché non è solo quel mio episodio che mi è toccato, toccava a tutti gli avvocati di decidere: che facciamo, lo facciamo costituire, non lo facciamo costituire, per esercitare un diritto riconosciuto a tutti dalla legge, il diritto di impugnazione.

Vedete, quindi, che c'erano delle disposizioni proprio inaccettabili. Un'altra era questa della durata della carcerazione preventiva nel giudizio.

Io ho assistito tante volte, per esempio, i famosi Coniugi Bavvi, assolti in primo grado e poi condannati in appello con conferma della Cassazione, si diceva: «ma almeno uno dei due hanno ucciso». «Sì, però io mi ricordo che hanno scontato tre anni di carce-

razione», non voglio dire che fosse una pena adeguata all'omicidio, ma se innocenti, come sono stati ritenuti dai primi giudici, hanno scontato tre anni di carcerazione preventiva durante la fase di giudizio, perché il giudizio fu molto lungo, perché dovette essere un altro caso specialissimo che va fuori della domanda. Ma occasionalmente mi viene alla mente che questo processo fu anche un processo eccezionale, perché si svolse due volte in primo grado interamente, perché il difensore della signora alla fine del dibattimento, dichiarato chiuso il dibattimento, chiese la parola e sollevò un'eccezione circa l'abilitazione dei giudici popolari, di alcuni giudici popolari; cominciò con una, il presidente era accuratissimo, c'erano sempre tutti i giudici supplenti, i giudici popolari e supplenti pronti dietro, ma il supplente non può supplire nulla.

Questo bravissimo avvocato e collega, dal suo punto di vista, li fece cadere uno dopo l'altro, poi ci raccontarono che in camera di consiglio ad un certo punto il presidente disse: «Se qualcuno non ha il titolo il studio adeguato, me lo dica senz'altro, che la facciamo finita», perché si contestava anche la maturità classica presa in un istituto parificato; insomma dovette essere dichiarato nullo prima che avesse inizio la discussione finale del merito, dopo 7 mesi di durata.

Poi, la seconda fase. Parlando confidenzialmente con il presidente noi avvocati dicevamo: «durerà un po' meno, dobbiamo ripetere tutto, ma durerà un po' meno». Il Presidente – che fu lo stesso della prima fase – ci disse: «Forse durerà anche un po' di più»: perciò due primi gradi svolti interamente, uno dietro l'altro.

La carcerazione preventiva, allora, può essere veramente eccessiva, adesso non giudichiamo su questo caso singolo che ho fatto, e così tanti altri difetti aveva il codice Rocco. Ma soprattutto questi difetti non potevano essere rimossi se non con una riforma radicale, perché non è che il diritto delle parti alla prova sia stato proclamato soltanto con il codice del 1988: lì c'è un articolo apposito, mi pare il 120 o il 190, che proprio dice «diritto alla prova» e ne precisa i contenuti – ma questa idea si era molto affacciata per opera della dottrina, dobbiamo ricordare anche la nostra dottrina, ricordare Cordera, Chiavario ed altri studiosi che avevano visto come un diritto maggiore alla prova potesse avere ingresso, potesse essere costruito nel sistema del garantismo inquisitorio; intanto c'era quello stabilito con accesso agli atti dell'istruttoria di cui abbiamo parlato, il 304 *bis*,

etc., poi c'erano altri spunti da cui questo si poteva ricavare, però era venuto fuori che il diritto alla prova consisteva nel chiederla, nel discuterne i risultati, invece il vero diritto alla prova è quello che è avvenuto con il Codice dell'88 e le leggi successive che ancora lo hanno rinforzato sotto questo profilo, e cioè il diritto prima all'ammissione della prova ed il diritto alla sua acquisizione e la discussione di essa nel dibattimento e nel contraddittorio tra le parti.

Sotto il profilo anche di quelle riforme che c'erano state, era certamente un codice inadeguato a principi veri di giustizia, poi la giustizia si poteva realizzare anche attorno ad un tavolo di pastori, insomma la giustizia nostra è diversa.

Perché ho voluto dire questo? Perché quando si fanno tante critiche al sistema vigente bisogna tenere presente quello che era il passato e che non si poteva rimediare in altro modo.

D'altra parte si è sempre detto che – faccio un rilievo che può sembrare strano, ma che è ovvio, perché è la realtà – l'unico codice dell'epoca fascista modificato, sia pure 60 anni dopo, è quello di procedura penale, gli altri stanno – sia pure con tutti gli inserti e con tutte le modifiche – pienamente in piedi, compreso il codice penale sostanziale.

Perché? Perché già Beccaria diceva – faccio riferimento rapidissimo ad un suo passo – «se c'è una legge particolare così strettamente legata agli ordinamenti politici di un Paese da rendersene necessario il mutamento, non appena mutino le forme del governo questa è la legge regolatrice del processo penale».

Essa deve sempre assicurare la pronta punizione dei delitti e la persecuzione inesorabile dei delinquenti, ma a questo scopo deve da una parte assicurare la maggiore efficienza degli organi giudiziari incaricati della prevenzione e della repressione e deve – d'altra parte – assicurare la protezione dell'innocente e la libertà del cittadino da ogni ingiusta pretesa.

È dunque naturale – aggiunge – che le procedure penali (non dice neanche il diritto sostanziale penale, proprio sottolinea le procedure penali) mutino con il mutare delle Costituzioni e nei periodi di libertà siano larghe le garanzie dell'imputato, sicuri i diritti della difesa, pubblica la raccolta delle prove e aperta a tutti, il potere dei giudici indipendente e sovrano nella loro funzione e, al contrario, nei Paesi del dispotismo crescano i poteri della polizia e le prove ven-

gano raccolte nell'ombra ed i banchi della difesa siano deserti e divenuti ampi ed arbitrari i poteri dei giudici, purtroppo in proporzione della loro soggezione del potere».

Questa è la ragione per cui il Parlamento italiano per 6-7 legislature si è messo a fare la legge delega di riforma della procedura penale, non dico trascurando gli altri codici, ma facendo un uso equilibrato del proprio potere correttivo ed anche riformatore.

Prof. Avv. ALPA – Professore, noi le siamo molto grati, sia della ospitalità, sia della limpidezza con cui ha voluto esporci questi che sono alcuni dei problemi fondamentali di una società civile, non riguardano soltanto l'avvocatura, ma anche il ruolo che il singolo cittadino nell'ambito della comunità può svolgere, la difesa che la comunità deve apprestare per il cittadino ed il ruolo che l'avvocato deve avere in questo contesto. E lei, grande professore e grande avvocato, è per noi un modello che speriamo di poter seguire.

Prof. VASSALLI – Questa è la bontà vostra che lo dice, ma effettivamente le cose sono così; certamente la legislazione è sempre difficile, perché questo codice dell'88 (che aspetta di essere a sua volta sostituito da una serie di progetti molto validi prodotti da varie commissioni, l'ultimo è quello della commissione presieduta dal professor Giuseppe Ricci di Napoli, che sta proprio sul solco del codice dell'88, ma che tiene conto di tanti rilievi effettuati e di tante modifiche da questo stesso subite, ma ultimamente ho sentito parlare anche di riesumere il progetto immediatamente precedente che è il progetto del professor Dalia di Salerno, purtroppo prematuramente defunto quest'anno) è stato già mille volte ritoccato.

L'avvocato Stefenelli ed il Professor Alpa me lo insegnano, solo nel 1999 ci sono state due leggi: la cosiddetta legge Carotti da un lato e quella istitutiva del giudice unico, dall'altro, che hanno profondamente inciso sulle modifiche. Poi c'è stata la reazione che abbiamo già accennato del legislatore in fase di legislatura costituente praticamente contro le sentenze della Corte costituzionale che effettivamente erano ispirate al principio del più pieno accertamento della verità, del più pieno e sicuro accertamento della verità e quindi dell'uso delle prove comunque – esagero – in un certo senso raccolte, per esempio quelle terribili tre sentenze del 1992 con cui la Corte costituzionale iniziò la sua attività, non iniziò, ma furono di quelle ini-

ziali sul codice di procedura penale, le quali addirittura parlavano di un principio costituzionale di non dispersione della prova che non è mai esistito, perché è un'ansia di verità che poi era seguita e coltivata dai giudici ordinari: «ma come, ci private di questa prova che ci dà la certezza morale che le cose siano andate così?, non la possiamo utilizzare?», insomma, c'è stato un quadro veramente importante di queste cose ed adesso non dico che le polemiche continuino, ma certamente nel '97 ci fu una svolta in questo senso garantista, la Corte costituzionale si oppose, il legislatore intervenne con la modifica del III e poi con la legge n. 63 del 2001.

Si andrà avanti, io mi auguro che le riforme siano le migliori e le produttive possibili per la giustizia e per la garanzia dell'innocenza, però non si può danneggiare il codice vigente, perché viene dopo un periodo molto travagliato.

Prof. Avv. ALPA – Professore, la ringraziamo di cuore.